

**DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE****141 / 2025 del 15/04/2025**

**Oggetto: CONVENZIONE QUADRO - CENTRO INTERDISCIPLINARE HEALTH SCIENCE - SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA - PRESA D'ATTO**

---

**OGGETTO:** CONVENZIONE QUADRO - CENTRO INTERDISCIPLINARE HEALTH SCIENCE - SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA - PRESA D'ATTO

---

vista la seguente proposta di deliberazione avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO** che l'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU) è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009 n. 33 e s.m.i. e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020;

**VISTA** la deliberazione dell'Agenda n. 1/2024 "PRESA D'ATTO DELLA D.G.R. N. XII/1650 DEL 21/12/2023 DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA DIREZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU) – (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BERTOLASO)" di nomina del Dott. Massimo Lombardo a Direttore Generale dell'Agenda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

**CONSIDERATO** che:

- la Scuola Superiore Sant'Anna, istituzione pubblica di istruzione universitaria ad ordinamento speciale, è articolata, ai sensi dell'art. 36 del proprio Statuto, in Istituti e Centri di ricerca interdisciplinari, tra cui il Centro Interdisciplinare Health Science;
- il Centro Interdisciplinare "Health Science" della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa è un'area di ricerca multi- e interdisciplinare che coinvolge diverse professionalità della Scuola che operano nelle scienze mediche, bio ingegneristiche, informatiche, economiche e di management, sociali e giuridiche nella realizzazione di progetti di ricerca;
- Il Centro Health è un'area di ricerca multi- e interdisciplinare che coinvolge diverse professionalità della Scuola con l'obiettivo di creare sinergie sul tema della Salute per sviluppare progetti di ricerca e attività di formazione transdisciplinari anche in collaborazione con realtà di rilievo del sistema sanitario e sociosanitario;
- nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Centro Interdisciplinare Health Science e AREU intendono collaborare nei rispettivi ambiti di competenza;

**RILEVATO** che le Parti, nel contesto di un interesse di collaborazione reciproca, hanno concordato, sottoscrivendolo, il testo di una Convenzione quadro che prevede altresì che:

- a) Nell'ambito della presente collaborazione le Parti potranno, tra l'altro, realizzare ricerche e progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale.

Potranno, altresì, essere svolte attività didattiche o formative, nonché tirocini, convegni, seminari e altre iniziative culturali.

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi precedenti, AREU potrà

mettere a disposizione del Centro Health Science proprio personale specializzato e strutture, nonché accogliere in tirocinio allievi ordinari, studenti di corsi di laurea magistrale, anche congiunti tra più istituzioni e allievi PhD, con le modalità che saranno definite con la stipula di convenzioni per lo svolgimento dei tirocini secondo la legislazione in materia per tempo vigente;

- b) Le Parti concorderanno i contenuti e gli aspetti economici dei Singoli Progetti mediante specifici accordi attuativi della Convenzione, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti e i loro delegati. A tal fine AREU designa come proprio Referente il Dott. Massimo Lombardo; il Centro Health Science designa come proprio Referente la Prof.ssa Sabina Nuti. Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni dei nominativi dei Referenti.

Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza;

**DATO ATTO** che la Convenzione quadro produrrà effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata di cinque anni salvo disdetta anticipata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata o tramite pec da inviarsi con preavviso di sei mesi prima della scadenza e può essere rinnovata con nota formale di accettazione sottoscritta e scambiata da entrambe le parti, per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente. In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli accordi attuativi perfezionati e ancora in corso al momento della scadenza della presente Convenzione;

**PRESO ATTO** che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di dare atto che tra AREU e il Centro Interdisciplinare Health Science – Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna è stata sottoscritta la Convenzione quadro allegata quale parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che le Parti nell'ambito della Convenzione quadro hanno definito anche che:
  - a) Nell'ambito della presente collaborazione le Parti potranno, tra l'altro, realizzare ricerche e progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale.

Potranno, altresì, essere svolte attività didattiche o formative, nonché tirocini, convegni, seminari e altre iniziative culturali.

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi precedenti, AREU potrà mettere a disposizione del Centro Health Science proprio personale specializzato e strutture, nonché accogliere in tirocinio allievi ordinari, studenti di corsi di laurea magistrale, anche congiunti tra più istituzioni e allievi PhD, con

le modalità che saranno definite con la stipula di convenzioni per lo svolgimento dei tirocini secondo la legislazione in materia per tempo vigente;

- b) Le Parti concorderanno i contenuti e gli aspetti economici dei Singoli Progetti mediante specifici accordi attuativi della Convenzione, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti e i loro delegati. A tal fine AREU designa come proprio Referente il Dott. Massimo Lombardo; il Centro Health Science designa come proprio Referente la Prof.ssa Sabina Nuti. Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni dei nominativi dei Referenti.

Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza;

3. di dare atto che la Convenzione quadro produrrà effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata di cinque anni salvo disdetta anticipata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata o tramite pec da inviarsi con preavviso di sei mesi prima della scadenza e può essere rinnovata con nota formale di accettazione sottoscritta e scambiata da entrambe le parti, per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente. In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli accordi attuativi perfezionati e ancora in corso al momento della scadenza della presente Convenzione;
4. di dare atto che il Referente della Convenzione quadro è stato individuato nella persona del Dott. Massimo Lombardo, Direttore Generale di AREU;
5. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio dell'Agenzia;
6. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Direttore S.C. Affari Generali e Legali;
7. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web dell'Agenzia di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Gabriele Mario Perotti

Il Direttore Generale Massimo Lombardo

## CONVENZIONE QUADRO

tra

**AREU – Agenzia Regionale Emergenza Urgenza** (di seguito anche indicata come “AREU”), Codice Fiscale e P.IVA: 11513540960, con sede legale in Milano, Viale Monza 223, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Massimo Lombardo (PEC: [protocollo@pec.areu.lombardia.it](mailto:protocollo@pec.areu.lombardia.it))

e

**Centro Interdisciplinare Health Science – Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna** (di seguito anche indicato come “Centro Health”), Codice Fiscale: 93008800505, con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà n. 33, in persona del Coordinatore del Centro Prof. Michele Emdin (PEC: [protocollo@sssup.legalmailpa.it](mailto:protocollo@sssup.legalmailpa.it))

**premesso che**

- AREU è un’agenzia della Regione Lombardia, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- AREU, sulla base degli indirizzi regionali, attua la programmazione e il controllo, assicurando i LEA in materia di emergenza urgenza extraospedaliera, di attività trasfusionali, di trasporti sanitari e sanitari semplici inclusi gli organi e i tessuti destinati ai trapianti. Garantisce il coordinamento intraregionale e interregionale, l’indirizzo, la gestione, lo svolgimento, il monitoraggio della rete dell'emergenza urgenza extra ospedaliera e del Servizio NUE 112 di cui cura la programmazione e il controllo.
- AREU opera in raccordo con il sistema di protezione civile per far fronte alle grandi emergenze, promuove attività scientifiche e di ricerca in collaborazione con altre strutture sanitarie ed esercita ulteriori funzioni assegnate dalla Giunta regionale e dirige l’attività di emergenza urgenza extraospedaliera in collaborazione con gli altri enti del sistema sociosanitario, come definito nei rapporti convenzionali, esercitando una funzione di indirizzo e monitoraggio nel contesto sociosanitario della Regione Lombardia;
- la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant’Anna è una delle realtà più significative tra le istituzioni universitarie pubbliche a statuto speciale (Scuole Universitarie Superiori), operanti in Italia e che svolge attività di ricerca, formazione e terza missione nel campo delle scienze applicate per creare impatto nella società e valore a beneficio della collettività;

- la Scuola Superiore Sant'Anna, istituzione pubblica di istruzione universitaria ad ordinamento speciale è articolata, ai sensi dell'art. 36 del proprio Statuto, in Istituti e Centri di ricerca interdisciplinari, tra cui il Centro Interdisciplinare Health Science;
- Considerato che il Centro Interdisciplinare “Health Science” della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa (di seguito “Centro”) è un'area di ricerca multi- e interdisciplinare che coinvolge diverse professionalità della Scuola che operano nelle scienze mediche, bio ingegneristiche, informatiche, economiche e di management, sociali e giuridiche nella realizzazione di progetti di ricerca;
- Il Centro Health è un'area di ricerca multi- e interdisciplinare che coinvolge diverse professionalità della Scuola con l'obiettivo di creare sinergie sul tema della Salute per sviluppare progetti di ricerca e attività di formazione transdisciplinari anche in collaborazione con realtà di rilievo del sistema sanitario e sociosanitario
- nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Centro Interdisciplinare Health Science e AREU (nel prosieguo anche le “Parti”) intendono collaborare nei rispettivi ambiti di competenza;
- a tal fine sono intercorse intese preliminari volte a definire alcune possibili ipotesi di cooperazione;
- per tale ragione il Centro e AREU reputano necessaria una formalizzazione dei loro rapporti in termini generali mediante la presente Convenzione quadro (d'ora in poi la “Convenzione”);
- la Convenzione sarà seguita da specifici accordi attuativi in relazione ai singoli progetti di collaborazione (nel prosieguo, “Singoli Progetti”).

## **TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO LE**

### **PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**Art. 1** - Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

**Art. 2** - Le Parti confermano la volontà di collaborare in aree di interesse reciproco, con particolare riguardo ai campi della ricerca-formazione applicata al contesto sociosanitario.

**Art. 3** - Nell'ambito della presente collaborazione le Parti potranno, tra l'altro, realizzare ricerche e progetti sperimentali, in ambito nazionale e internazionale.

Potranno, altresì, essere svolte attività didattiche o formative, nonché tirocini, convegni, seminari e altre iniziative culturali.

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nei commi precedenti, AREU potrà mettere a disposizione del Centro Health Science proprio personale specializzato e strutture, nonché accogliere in tirocinio

allievi ordinari, studenti di corsi di laurea magistrale, anche congiunti tra più istituzioni e allievi PhD, con le modalità che saranno definite con la stipula di convenzioni per lo svolgimento dei tirocini secondo la legislazione in materia per tempo vigente.

**Art. 4** - Le Parti concorderanno i contenuti e gli aspetti economici dei Singoli Progetti mediante specifici accordi attuativi della Convenzione, anche in forma di corrispondenza tra i legali rappresentanti e i loro delegati. A tal fine AREU designa come proprio Referente il Dott. Massimo Lombardo; il Centro Health Science designa come proprio Referente la Prof.ssa Sabina Nuti. Le Parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente eventuali variazioni dei nominativi dei Referenti. Gli Accordi attuativi disciplineranno le modalità secondo cui si attuerà la collaborazione fra le Parti, specificando, in particolare, gli aspetti di natura tecnico scientifica, organizzativa, gestionale e finanziaria e riguardanti l'utilizzo e la proprietà dei risultati della collaborazione stessa, nonché specifici aspetti relativi alla sicurezza.

**Art. 5** - Ciascuna delle Parti provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale coinvolto nei Singoli Progetti/Accordi operativi. Il personale sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività.

**Art. 6** - Le Parti acconsentono reciprocamente al trattamento dei dati personali di cui potranno venire a conoscenza in esecuzione della Convenzione e si impegnano a provvedere al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali nell'ambito della Convenzione per il perseguimento dei propri fini istituzionali e in conformità a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i.. Le Parti si impegnano a proteggere i dati personali che saranno trattati nell'ambito della Convenzione e ad adottare misure di sicurezza adeguate con particolare riferimento al Regolamento UE 2016/679 cit.

**Art. 7** - La Convenzione produrrà effetti dalla data della sottoscrizione e avrà durata di cinque anni salvo disdetta anticipata da una delle Parti a mezzo lettera raccomandata o tramite pec da inviarsi con preavviso di sei mesi prima della scadenza e può essere rinnovata con nota formale di accettazione sottoscritta e scambiata da entrambe le parti, per uguale periodo, previa delibera dell'Organo competente. In ogni caso rimangono salvi gli effetti degli accordi attuativi perfezionati e ancora in corso al momento della scadenza della presente Convenzione.

**Art. 8** - Il presente accordo non comporta prestazioni a contenuto patrimoniale tra le Parti; pertanto, non è soggetto a registrazione in termine fisso.

**Art. 9** - Il presente accordo, inoltre, può essere risolto, su richiesta di ciascuna Parte, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico. Resta salva la facoltà della Parti di recedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata (PEC), dagli impegni assunti con il presente accordo qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dell'atto e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

**Art. 10** – Il Presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22. 2. Viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 ed è soggetto all'imposta di bollo. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'Allegata Tabella A – Tariffa Parte I, è assolta in modalità virtuale-autorizzazione n. 77248 del 2.11.2021 dalla Scuola Superiore Sant'Anna.

*Data della sottoscrizione digitale*

Centro Interdisciplinare Health Science

*Il Coordinatore*

*Prof. Michele Emdin*

AREU - Agenzia Regionale Emergenza  
Urgenza

*Il Direttore Generale*

*Dott. Massimo Lombardo*